

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Il ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che:

- in data 18/04/2025 la richiesta di mutuo per l'acquisto della prima casa veniva respinta a causa della presenza di segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi disposte dall'intermediario resistente;

- tale circostanza lo costringeva a prolungare la permanenza presso un immobile condotto in locazione per il quale aveva già ricevuto la disdetta da parte del proprietario, generando un disagio economico e psicologico;
- le segnalazioni a sofferenza sono rimaste attive sino a giugno, nonostante il Tribunale di Como, in data 20/10/2024, avesse emesso il decreto di chiusura della procedura di esdebitazione nei suoi confronti;
- le segnalazioni erano, pertanto, illegittime e hanno causato notevoli danni.

Pertanto, chiede il risarcimento del danno quantificato in € 30.000,00.

L'intermediario resistente, nel respingere l'avversa pretesa sostiene che:

- a gennaio 2019 il cliente veniva segnalato a sofferenza a causa del persistente inadempimento riguardante la carta di credito;
- in data 07/12/2018 il cliente presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione del piano del consumatore;
- il Tribunale di Como con decreto di omologa del 14/02/2019 approvava il ricorso e con decreto del 20/10/2024 accoglieva l'istanza di esdebitazione;
- preso atto di tale decreto, procedeva a rettificare le segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e a dare al cliente ripetuta conferma delle rettifiche a giugno 2025;
- venivano mantenute le segnalazioni a sofferenza effettuate tra il decreto di omologa e quello di esdebitazione, considerato che il provvedimento giudiziale di omologa, in base a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (Capitolo II, Sez. 6, par. 21), non fa venire meno la legittimità della sofferenza ove la posizione sia già classificata a sofferenza al momento della presentazione della domanda;
- gli importi segnalati a sofferenza venivano però adeguati sulla base di quanto stabilito nel provvedimento giudiziale di omologa;
- la richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente è infondata a causa della mancanza di una condotta illegittima e della carenza di documentazione probatoria attestante il nesso di causalità tra il fatto contestato e i pregiudizi subiti.

In sede di replica il ricorrente chiarisce che:

- in data 15/04/2025 la richiesta di mutuo avanzata a un intermediario terzo veniva respinta a causa delle segnalazioni illegittime presenti in Centrale dei Rischi a suo carico;
- in pari data presentava un esposto alla Banca d'Italia chiedendo la cancellazione delle segnalazioni illegittime a suo carico;
- a giugno 2025, dopo l'esposto e ripetuti solleciti, l'intermediario comunicava di aver provveduto alla rettifica delle segnalazioni e si scusava superficialmente del ritardo;
- l'intermediario ha effettuato segnalazioni negative in Centrale dei Rischi a partire da gennaio 2019, nonostante fosse consapevole dal 09/10/2018 dell'inizio della procedura della Composizione della Crisi;
- alla data del 07/06/2025 le segnalazioni illegittime erano ancora attive con importo errato di € 14.413 euro, rimasto invariato per oltre sei mesi dopo il decreto di esdebitazione del 20/10/2024;
- l'intermediario ha infatti interrotto le segnalazioni negative e rettificato gli importi tra il 07/06/2025 e l'11/06/2025;

- le segnalazioni illegittime hanno causato danni economici derivanti dal diniego della concessione del mutuo per l'acquisto della prima casa nonché danni all'immagine e alla reputazione.

In ragione delle avverse precisazioni, l'intermediario controreplica che:

- il decreto di omologa non comporta la cancellazione delle segnalazioni, ma l'adeguamento delle stesse sulla base di quanto stabilito dal provvedimento stesso, con decorrenza dal mese in cui è intervenuta l'omologa, così come previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991;
- solo a seguito del decreto di esdebitazione l'intermediario non deve più effettuare segnalazioni nei confronti del soggetto interessato, ma le segnalazioni pregresse rimangono visibili a sistema per i tempi previsti dalla vigente normativa di settore;
- quando il cliente ha richiesto il mutuo ad aprile 2025 le segnalazioni pregresse erano, pertanto, visibili;
- in ogni caso il ricorso, comportando l'esame di un decreto di omologa risalente a febbraio 2019, esula dalla competenza temporale dell'ABF e pertanto è inammissibile.

DIRITTO

In via preliminare, si osserva che l'intermediario, in sede di controrepliche, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza della competenza temporale dell'ABF affermando che l'analisi del merito della controversia postula l'esame del decreto di omologa del 14/02/2019, atto anteriore di oltre sei anni la proposizione del ricorso, avvenuta in data 18/09/2025.

Il Collegio rileva che l'intermediario ha sollevato l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell'ABF per la prima volta in sede di controrepliche per cui viene in rilievo quanto previsto dalle vigenti Disposizioni ABF in ragione delle quali: *“L'intermediario può a sua volta trasmettere una memoria di controreplica entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente. Resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni”*.

In secondo luogo, occorre evidenziare che parte ricorrente agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato da segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi ritenute illegittime e rimaste invariate sino a giugno 2025. Pertanto, il comportamento illegittimo dell'intermediario che avrebbe cagionato il danno di cui si chiede il risarcimento è conseguenza di tali segnalazioni, che rientrano nella competenza temporale dell'ABF.

Nel merito, il cliente ha proposto ricorso chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del diniego della concessione del mutuo per l'acquisto della prima casa da parte di un intermediario terzo, a suo dire determinato dalla presenza, ad aprile 2025, di segnalazioni a sofferenza illegittime in Centrale dei Rischi disposte dall'intermediario resistente, rettifiche solo a giugno 2025.

A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente deposita in atti una visura datata 7.6.2025 in cui risultano segnalazioni a sofferenza da parte dell'intermediario sino ad aprile 2025.

Al fine di valutare la correttezza o meno dell'operato dell'intermediario assume rilievo il contegno assunto dallo stesso così come documentato in atti:

- in data 05/09/2018 l'intermediario comunicava al cliente la revoca dell'affidamento in conto corrente e della linea di credito *revolving* a causa dell'andamento irregolare dei rapporti;
- in data 07/12/2018 il cliente presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione del piano del consumatore 3/2018, ove

- l'intermediario resistente risultava creditore per tre differenti posizioni (cessione del quinto, sconfino del conto corrente e sconfino della carta di credito *revolving*);
- detto piano prevedeva una percentuale di soddisfazione del 20% dei crediti chirografari, comprensiva di tutti *"i crediti derivanti da finanziamenti, cessioni del quinto, delegazioni di pagamento, carte revolving e altri debiti"*;
 - con comunicazione PEC del 19/12/2018 il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione del piano del consumatore veniva notificato all'intermediario;
 - il Tribunale di Como con decreto del 14/02/2019, depositato in data 15/02/2019 omologava la proposta di piano del consumatore;
 - in data 01.7.2020 l'intermediario convenuto cedeva a un intermediario terzo il credito relativo allo sconfinamento sulla linea di credito *revolving* e il credito derivante dal conto corrente, non quello relativo al contratto di cessione di quinto dello stipendio;
 - con decreto del 20/10/2024 il Tribunale di Como accoglieva l'istanza di esdebitazione;
 - in data 09/04/2025 il cliente conferiva a una società l'incarico di mediatore creditizio per reperire presso una banca o un intermediario finanziario un mutuo per l'acquisto della prima casa;
 - in data 18/04/2025 l'intermediario terzo respingeva la richiesta di mutuo;
 - in data 15/04/2025 il cliente presentava esposto alla Banca d'Italia chiedendo la cancellazione delle segnalazioni illegittime con il loro conseguente aggiornamento;
 - in data 06/06/2025 l'intermediario comunicava di aver disposto la rettifica delle segnalazioni in Centrale dei Rischi;
 - alla data dell'11/06/2025 le segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario risultavano rettificate.

Si rammenta che la Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, Capitolo II, Sez. 6, par. 21, a cui l'intermediario fa richiamo nelle proprie difese, stabilisce che *"Ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non aventi finalità liquidatoria si applicano i medesimi criteri indicati per il concordato preventivo."*

In particolare, a partire dalla rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di ammissione, le esposizioni del "debitore sovraindebitato" devono essere classificate tra le inadempienze probabili.

Come nel caso previsto al paragrafo precedente, fanno eccezione le ipotesi in cui:

a. ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;

b. l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

In caso di provvedimenti giudiziali di omologa ai sensi della L. 3/2012, a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui è intervenuta l'omologa gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice".

Alla luce di quanto sopra esposto e prodotto si osserva che:

- il Tribunale di Como ha accolto l'istanza di esdebitazione con decreto del 20/10/2024 e l'intermediario convenuto ha provveduto a rettificare le segnalazioni solo in data 10/06/2025;
- la richiesta di mutuo avanzata dal cliente è stata rigettata in data 18/04/2025 a causa della presenza di informazioni negative a suo carico in Centrale dei Rischi, senza alcun riferimento all'intermediario segnalante;

Dalla documentazione prodotta dal cliente si evince che, alla data del 18/04/2025, erano presenti n. 3 segnalazioni a sofferenza, una sola delle quali effettuata dall'intermediario resistente. Dalla lettura

della visura della Centrale dei Rischi, infatti, risultano due ulteriori segnalazioni a sofferenza effettuate da altri intermediari e cancellate, rispettivamente in data 30/04/2025 e 26/05/2025.

Il cliente chiede il risarcimento dei danni a suo dire cagionati dall'impossibilità di acquistare l'immobile condotto in locazione ad un prezzo "di favore" e di stipulare il mutuo a condizioni particolarmente vantaggiose e li quantifica in € 30.000,00, senza, tuttavia, fornire alcuna prova né dell'*an* né del *quantum* dei danni asseritamente subiti.

Sul punto, il Collegio richiama il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, assunto anche da questo Arbitro, per cui non è giuridicamente configurabile il c.d. danno in *re ipsa*, spettando invece alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno subito, l'onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass. 25 marzo 2009, n. 7211).

Non è pertanto sufficiente la mera allegazione del danno o la produzione di un principio di prova scritta, se quest'ultima non consente al Collegio di verificare né l'entità del danno né la sua correlazione con la segnalazione contestata (così il Collegio di Coordinamento n. 9311/2016; cfr. altresì la decisione ABF, Collegio di Bologna n. 21974/2021: «*il danno da mancato accesso al credito è un danno patrimoniale da perdita di chance. Per poter ottenere il risarcimento, il ricorrente ha l'onere di dimostrare che il diniego sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni negative all'origine del ricorso*»).

In mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c. c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (sul punto, Collegio di Milano, decisione n. 15377 del 2018).

Pertanto, non è possibile, quindi, surrogare, per il tramite della liquidazione equitativa del danno, il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (così *amplius* Cass. 30 aprile 2010, n. 10607).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE